COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 611 del 30-03-2021
Prot. N° 7556 del 30/03/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Ulteriori provvedimenti urgenti e temporanei per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 Riduzione orari di apertura delle attività commerciali non sospese dal DPCM 2 marzo 2021.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 9, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ad oggetto: " *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 ad oggetto *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 2 marzo 2021 ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla Legge 25/05/2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del D.L. 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla legge 14/07/2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del D.L. 23/02/2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Richiamato, da ultimo il Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena",* che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID- 19 in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti ed in vista delle imminenti festività pasquali, ed al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, stabilisce misure di maggiore intensità, rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo 2021 ed il 6 aprile 2021 prevedendo per tutto il periodo indicato:

- ✓ l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- ✓ l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- ✓ la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la

circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute in data 26 marzo 2021 ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e valle d'Aosta*", con la quale è stata conseguentemente ridisegnata la mappatura delle Regioni italiane e le relative "colorazioni" convenzionali, sintomatiche del livello di rischio epidemiologico da COVID-19 e la Regione Calabria rientra tra le Regioni di colorazione "**rossa**";

Vista, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27 marzo 2021 avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021"* con la quale nel recepire l'Ordinanza ministeriale è stato disposto che dal 29 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 sull'intero territorio regionale si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (zona rossa);

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.344 del 16 marzo 2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché il divieto di stanziamento in aree verdi e spazi pubblici per il periodo dal 16 marzo al 21 marzo 2021;

Richiamata, altresì, la propria precedente Ordinanza n. 385 del 21 marzo 2021 con la quale è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le ludoteche, ad esclusione dei nidi, micronidi e sezione primavera da 0-3 anni, presenti nel territorio comunale, nonché fino al 2 aprile 2021 il divieto di stazionamento dalle ore 5,00 alle ore 22,00 negli spazi pubblici e aree verdi;

Atteso che:
- è un fatto evidente che si continui a registrare un accresciuto disagio da parte delle strutture ospedaliere con particolare riferimento alla saturazione dei reparti in grado di garantire cure ai pazienti affetti da Covid-19;
- un ulteriore, prevedibile, aggravamento della situazione epidemiologica rischia concretamente di agevolare il temuto default del sistema sanitario regionale;
- le reiterate difficoltà a definire un adeguato contact-tracing, anche a causa dell'impegno profuso dal personale competente nel campo della vaccinazione in corso, accentuano l'apprensione per le giornate a venire;
- risultano vaccinate ancora percentuali molto esigue di cittadini ultraottantenni e fragili;
- al di là dei numeri ufficiali, molto preoccupanti, quello che maggiormente desta assoluto allarme, in questo momento, è l'oggettiva incertezza in merito ai parametri di riferimento utilizzati, che lascia presumere una situazione reale ben più grave di quella, per così dire, ufficializzata dai dati;

Dato atto che nel periodo dal 22 marzo 2021 al 29 marzo 2021, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sono state adottate da questo Ente n. 140 ordinanze di quarantena, di cui n. 51 a persone positive al Covid-19 e n. 89 a persone venute a contatto con positivi;

Atteso che continuano a pervenire da parte dell'ASP richieste di emissione di nuove ordinanze;

Visto che, nonostante le misure intraprese e gli sforzi degli organi di controllo del territorio, la curva epidemiologica aumenta con decine di nuovi casi positivi quotidiani che rendono urgenti e necessarie misure emergenziali ulteriori e più stringenti congiunte ad una intensificazione dei controlli anticovid-19 sul territorio comunale;

Considerato che in una siffatta contingenza si rende opportuno e necessario adottare, in via precauzionale ed a tutela e salvaguardia della salute pubblica, misure contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000;

Ritenuto, pertanto, al fine di contenere la circolazione veicolare e pedonale riducendo così le possibilità della diffusione del virus, disporre la riduzione degli orari di apertura delle attività commerciali non sospese ed individuate nell'allegato n. 23 del DPCM del 2 marzo 2021, per il periodo dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;

Ravvisata l'esigenza e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti cautelativi al fine di prevenire ulteriori e più gravi conseguenze a carico della collettività amministrata;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale, per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, **a decorrere dal 31 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, quanto segue**:

- L'apertura di supermercati, ipermercati, minimercati ed altri esercizi di alimentari vari, indicati nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, sarà consentita nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e la chiusura nei giorni festivi;
- **È consentita l'attività di consegna a domicilio di cibi e bevande da asporto, nei giorni feriali e festivi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto, nonché delle prescrizioni di cui al D. P. C. M. 2 marzo 2021**;
- Gli orari di apertura delle farmacie non sono soggetti a limitazioni;
- Le edicole osserveranno i seguenti orari di apertura, dalle ore 08,30 alle ore 13,00, festivi compresi;
- Tutte le altre attività consentite dagli allegati al DPCM 2 marzo 2021, osserveranno gli orari di apertura al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 13,00, nei giorni feriali e la chiusura al pubblico nei giorni festivi;
- È consentita nei giorni feriali e festivi, la vendita in forma itinerante, anche a posto fisso, di generi alimentari, solo agli esercenti con residenza, domicilio o sede legale/operativa nel territorio comunale di Crosia.

DISPONE

- La proroga del divieto di accesso ai parchi, agli spazi pubblici ed alle aree verdi attrezzate su tutto il territorio comunale, salvo che per esigenze tecniche o emergenze;
- La proroga del divieto di circolazione veicolare su tutto il Lungomare e Parco Centofontane, eccetto i soggetti autorizzati o per situazioni di necessità comprovate.

PRECISA

- ✓ Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine e guanti negli esercizi in sede fissa ed itinerante ancora attivi e/o presso i pubblici uffici, non solo per gli operatori ma anche per gli utenti. Qualora gli utenti non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace;

✓ L'approvvigionamento di beni di prima necessità rimane consentito anche ai cittadini dei Paesi limitrofi, muniti di valida autocertificazione, nel caso in cui ciò non fosse possibile nei loro territori, fatte salve le prescrizioni previste dal DPCM 2 marzo 2021.

A V V I S A

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste ("pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 - non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3").

INFORMA CHE

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro il termine di 60 gg, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio comunal.;

Di trasmettere copia della presente ordinanza:
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Polizia locale Municipale
- All'ASP di Cosenza

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Dalla Residenza Municipale, lì 30 marzo 2021.

IL SINDACO
RUSSO ANTONIO